



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2020)0033

Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2557(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"),
- viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea¹, del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito², del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito³, del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito⁴, del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea⁵, e del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso⁶,
- vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁷,
- visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁸ ("l'accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni

¹ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

² GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

³ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

⁴ GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

⁵ Testi approvati, P9_TA(2019)0016.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2020)0006.

⁷ Testi approvati, P9_TA(2020)0018.

⁸ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord¹ che accompagna l'accordo di recesso ("la dichiarazione politica"),

- viste le lettere della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, della commissione per la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa,
 - visti la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che designa la Commissione come negoziatore dell'Unione, e il relativo allegato contenente le direttive di negoziato per un nuovo partenariato (COM(2020)0035) ("direttive di negoziato"),
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione europea il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (ora dell'Europa centrale);
- B. considerando che la dichiarazione politica definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio (ALS) globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione e prevede che, laddove nei negoziati le parti lo ritengano di interesse reciproco, le future relazioni possono interessare settori di cooperazione non figuranti nella dichiarazione politica;
- C. considerando che le future relazioni dovrebbero basarsi su un equilibrio tra diritti e obblighi, nel rispetto dell'integrità del mercato unico e dell'unione doganale nonché dell'indivisibilità delle "quattro libertà"; che lo Stato non membro dell'UE che non rispetta gli stessi obblighi di uno Stato membro non può disporre degli stessi diritti e godere degli stessi benefici di uno Stato membro;
- D. considerando che la dichiarazione politica afferma che il futuro partenariato economico si fonderà su disposizioni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale;
- E. considerando che l'Unione europea e il Regno Unito rimarranno vicini stretti e continueranno ad avere numerosi interessi in comune;
- F. considerando che uno stretto rapporto di questo genere, consistente in un ampio accordo di partenariato tra l'UE e il Regno Unito, potrebbe essere considerato un quadro idoneo per le future relazioni che può tutelare e promuovere tali interessi comuni, compresa una nuova relazione commerciale;

¹ GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

- G. considerando che l'accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe fornire un quadro flessibile che consenta diversi livelli di cooperazione in un'ampia gamma di settori d'intervento, sulla base di una struttura di governance comune con adeguate disposizioni in materia di risoluzione delle controversie;
- H. considerando che tale cooperazione obbligherà le due parti a mantenere standard elevati e a tener fede ai propri impegni internazionali in una serie di settori d'intervento;
- I. considerando che il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord nell'accordo di recesso prevede un quadro giuridico che preservi in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo e i diritti della popolazione dell'Irlanda del Nord e salvaguardi l'integrità del mercato unico e l'economia dell'intera isola, evitando quindi una frontiera fisica finché il meccanismo del consenso ne preveda il proseguimento; che l'obbligo del Regno Unito di garantire l'applicazione dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti si applica in tutte le circostanze;
- J. considerando opportuno che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, unitamente ad istituzioni pubbliche e private, si adoperino per essere preparati a tutte le eventualità che potrebbero verificarsi in esito ai negoziati tra l'UE e il Regno Unito;
- K. considerando che la ferma unità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri è fondamentale per difendere gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini nel corso delle successive fasi dei negoziati, ma anche per garantire la riuscita e tempestiva conclusione di tali negoziati;
1. sottolinea la sua determinazione a stabilire una relazione quanto più stretta possibile con il Regno Unito; osserva, tuttavia, che tale relazione dovrà essere diversa da quella di cui ha goduto il Regno Unito in quanto Stato membro dell'UE e dovrà attenersi ai principi enunciati in appresso;
 2. ricorda che qualsiasi accordo di associazione concluso a norma dell'articolo 217 TFUE tra l'UE e il Regno Unito ("l'accordo") deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:
 - i) l'impossibilità per un paese terzo di godere degli stessi diritti e vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);
 - ii) la tutela della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato unico, dell'unione doganale e dell'indivisibilità delle quattro libertà e, in particolare, il livello di cooperazione nel pilastro economico dovrebbe essere commisurato alla libertà di circolazione delle persone;
 - iii) il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;
 - iv) la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea al riguardo (CGUE);
 - v) la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (ONU), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e

da altri trattati internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto del principio dello Stato di diritto;

- vi) la parità di condizioni che garantisca norme equivalenti in materia di politiche sociali, del lavoro, ambientali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato;
 - vii) il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga";
 - viii) la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;
 - ix) la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;
 - x) il giusto equilibrio tra diritti e obblighi inclusi, ove opportuno, commisurati contributi finanziari;
3. ribadisce che l'accordo dovrebbe costituire un quadro idoneo per le future relazioni basate su tre pilastri principali: partenariato economico, partenariato per gli affari esteri, questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica; sottolinea che l'accordo dovrebbe altresì garantire un quadro di governance coerente che dovrebbe includere un solido meccanismo di risoluzione delle controversie, evitando in tal modo una proliferazione di accordi bilaterali e le carenze che caratterizzano le relazioni tra l'UE e la Svizzera; ricorda che l'accordo deve essere conforme all'articolo 3, paragrafo 5 TUE;
 4. osserva che, considerando la base condivisa di valori comuni dell'UE e del Regno Unito, i loro stretti legami e l'attuale allineamento normativo, l'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea per 47 anni, nonché il suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'Atlantico settentrionale (NATO), il Regno Unito continuerà a essere un importante partner dell'UE in tutti i pilastri sopramenzionati e che è nell'interesse reciproco di entrambe le parti definire un partenariato che garantisca la prosecuzione della cooperazione;
 5. ricorda che l'accordo potrà essere concluso soltanto con la piena partecipazione e approvazione finale del Parlamento europeo; sottolinea che esso dovrà essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura conformemente agli articoli 207, 217 e 218 TFUE, alla giurisprudenza pertinente e alle migliori prassi consolidate, e che le sue posizioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione in tutte le fasi, assicurando che il Parlamento europeo e le sue commissioni competenti siano in grado di esercitare il controllo democratico e di decidere in merito all'accordo in piena cognizione di causa; invita il Consiglio e la Commissione a prendere pienamente in considerazione la posizione del Parlamento europeo in sede di definizione delle direttive di negoziato e a renderle pubbliche;
 6. invita la Commissione a condurre i negoziati in modo trasparente; esorta la Commissione a garantire, a tale proposito, la consultazione pubblica e il dialogo costante con le parti sociali e la società civile nonché con i parlamenti nazionali;
 7. ritiene che l'UE debba fare tutto il possibile nei suoi negoziati con il Regno Unito per

garantire gli interessi dell'UE e fare in modo che l'influenza dell'UE sia costantemente preservata e sia garantita l'unità, come avvenuto in occasione dei negoziati sulle condizioni del recesso del Regno Unito dall'UE; insiste sul fatto che tale unità deve essere salvaguardata per i negoziati sul futuro partenariato e ricorda pertanto l'importanza che la Commissione sia l'unico negoziatore UE nel corso dei negoziati e quindi la necessità che gli Stati membri non intraprendano alcun negoziato bilaterale;

8. chiede che i negoziati siano avviati al più presto su tutti i punti contemplati dal progetto di direttive di negoziato; ritiene, tuttavia, che il livello di profondità e di ambizione sarà necessariamente commisurato al rigido cronogramma scelto dal Regno Unito, che non riflette la complessità dei negoziati e aumenta i rischi di "vicinanza a un precipizio" in alcuni settori in cui le misure di emergenza o il quadro internazionale potrebbero non costituire un quadro giuridico sufficiente per prevenire gravi perturbazioni;
9. è preoccupato per l'interpretazione, da parte del primo ministro del Regno Unito, delle disposizioni del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso in materia di controlli di frontiera nel Mare d'Irlanda; ritiene che la fiducia sia un elemento essenziale di qualsiasi negoziato e che il Primo ministro del Regno Unito debba immediatamente chiarire in modo soddisfacente l'approccio previsto dal Regno Unito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord;
10. sostiene le direttive di negoziato secondo le quali Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà l'accordo preventivo del Regno di Spagna;

I. PARTENARIATO ECONOMICO

Commercio e parità di condizioni

11. prende atto del fatto che il Regno Unito ha scelto di definire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base di un ALS; sottolinea che, sebbene il Parlamento europeo sostenga l'UE nel costruttivo negoziato di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza intoppi;
12. ribadisce che, al fine di preservare l'integrità dell'UE e del suo mercato unico, dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà, è fondamentale garantire che il livello di libero accesso ai contingenti e ai dazi al maggior mercato unico del mondo corrisponda pienamente alla portata della convergenza normativa e degli impegni assunti a fini del rispetto di condizioni di parità per una concorrenza libera e leale in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che ciò richiede una combinazione di norme e misure sostanziali, fra cui clausole di non regresso e meccanismi per garantire un'attuazione, un'applicazione e una risoluzione delle controversie efficaci;
13. sottolinea che un ALS dovrebbe mirare a consentire un accesso al mercato e una facilitazione degli scambi quanto più vicini a quelli esistenti prima del recesso del Regno Unito dall'UE e che esso deve peraltro continuare a creare posti di lavoro dignitosi e a promuovere le opportunità di esportazione dell'UE, incoraggiare lo sviluppo sostenibile, sostenere le norme dell'UE e rispettare le procedure democratiche; sottolinea che dovrebbero essere garantite condizioni di parità e salvaguardate le norme dell'UE per evitare una "corsa al ribasso", in vista di un allineamento dinamico, e la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo

attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato;

14. sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio (ALS) promuova effettivamente gli interessi dell'UE, è opportuno includere i seguenti obiettivi nelle direttive negoziali:
- i) devono essere garantite condizioni di parità mediante solidi impegni e disposizioni applicabili in materia di concorrenza e aiuti di Stato, aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali e al riciclaggio di denaro), pieno rispetto delle norme sociali e lavorative (tra cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, elevato livello di protezione dei consumatori e sviluppo sostenibile; le disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, permettendo nel contempo a entrambe le parti di modificare gli impegni nel corso del tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori; gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie e mezzi di ricorso in vista di un allineamento dinamico;
 - ii) accordo reciproco per un accesso al mercato mutuamente vantaggioso per beni, servizi, appalti pubblici, riconoscimento delle qualifiche professionali e, se del caso, investimenti diretti esteri da negoziare nel pieno rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
 - iii) impegno di entrambe le parti a proseguire la collaborazione per intensi scambi commerciali liberi ed equi, disciplinati da regole, nell'ambito di consessi internazionali, al fine di conseguire un multilateralismo efficace;
 - iv) pur perseguendo l'obiettivo di scambi di merci più ampi possibile, la Commissione dovrebbe valutare eventuali contingenti e dazi per i settori più sensibili, nonché la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità del mercato unico dell'UE; ribadisce inoltre che, per quanto riguarda ad esempio i prodotti alimentari e agricoli, l'accesso nel mercato unico è subordinato al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e le norme dell'UE, in particolare in materia di sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati (OGM), antiparassitari, indicazioni geografiche, benessere degli animali, etichettatura e tracciabilità, norme sanitarie e fitosanitarie, nonché salute umana, animale e vegetale;
 - v) le norme di origine dovrebbero rispecchiare gli ALS più recenti dell'UE e basarsi sugli interessi dei produttori dell'Unione; l'accordo dovrebbe preservare il quadro delle relazioni commerciali esistenti tra l'UE e i paesi terzi ed evitare qualsiasi forma di parassitismo garantendo la coerenza attraverso il mantenimento di un regime di dazi e contingenti adeguato e di norme d'origine per i prodotti rispetto ai paesi terzi;
 - vi) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative potrebbero, se del caso, spingersi al di là delle norme dell'OMC;
 - vii) dovrebbero essere assunti impegni in materia di servizi allo scopo di conseguire un livello di liberalizzazione degli scambi di servizi che vada al di là degli

impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC, sulla base dei recenti ALS dell'UE, preservando nel contempo l'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE in conformità del TFUE, in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale; inoltre, i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni sulla liberalizzazione; ribadisce che, nel quadro di un ALS, l'accesso al mercato per i servizi è limitato e sempre soggetto a esclusioni, riserve ed eccezioni; dovrebbero essere contemplate tutte le modalità di erogazione dei servizi, tra cui impegni relativi alla circolazione delle persone fisiche attraverso le frontiere (modalità 4), e disposizioni connesse alle norme dell'UE, nonché il rispetto della parità di trattamento dei lavoratori e il riconoscimento delle qualifiche professionali; gli accordi dovrebbero includere disposizioni sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale in base alle norme dello Stato ospitante, per garantire che i prestatori di servizi dell'UE siano trattati in maniera non discriminatoria, anche per quanto riguarda lo stabilimento; le nuove modalità dovrebbero consentire l'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche a fini professionali con l'obiettivo di prestare servizi;

- viii) le possibilità di accesso ai mercati degli appalti pubblici dovrebbero spingersi al di là degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC, garantendo alle imprese dell'UE l'accesso al mercato in settori strategici e un certo grado di apertura equivalente ai mercati degli appalti pubblici dell'UE;
- ix) misure solide e applicabili che contemplino il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui le indicazioni geografiche (IG), quali il diritto d'autore e diritti connessi, nonché i marchi, sulla base del quadro giuridico attuale e futuro dell'UE;
- x) l'accordo dovrebbe confermare la protezione delle attuali IG, come previsto nell'accordo di recesso, e prevedere un meccanismo per la protezione delle IG future, garantendo lo stesso livello di protezione previsto dall'accordo di recesso;
- xi) dovrebbe essere previsto altresì un ambizioso capitolo in materia di commercio e uguaglianza di genere; si dovrebbe tenere conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE sull'uguaglianza di genere, anche garantendo parità di condizioni per gli interventi dell'UE intesi a tutelare e promuovere il ruolo delle donne nell'economia, ad esempio mediante misure volte a contrastare il divario retributivo di genere;
- xii) un capitolo trasversale sulle necessità e gli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) per quanto riguarda le questioni relative all'agevolazione dell'accesso al mercato, inclusa tra l'altro, la compatibilità delle norme tecniche, e procedure doganali razionalizzate intese a preservare e generare opportunità commerciali concrete e promuoverne l'internazionalizzazione;
- xiii) perché possa dirsi globale, un accordo commerciale deve includere disposizioni atte a garantire in futuro un costante allineamento normativo del Regno Unito con l'UE; onde agevolare gli scambi, dovrebbero essere negoziate discipline trasversali in materia di coerenza normativa e ostacoli non tariffari, tenendo conto del carattere volontario della cooperazione normativa e del diritto di intervento normativo nell'interesse pubblico, preservando nel contempo l'autonomia normativa e i diritti parlamentari, e ricordando che le disposizioni in materia di

cooperazione normativa in un accordo commerciale non possono riprodurre fedelmente lo stesso scambio senza ostacoli dell'appartenenza al mercato unico;

- xiv) al fine di preservare la stabilità finanziaria e normativa e garantire il pieno rispetto della regolamentazione e delle norme dell'UE e la loro applicazione, le misure prudenziali e le restrizioni nella prestazione di servizi finanziari transfrontalieri sono una consuetudine degli accordi commerciali dell'UE e dovrebbero essere incluse anche nel presente accordo;
 - xv) disposizioni ambiziose che permettono di sviluppare il commercio digitale e di ovviare per via elettronica agli ostacoli ingiustificati agli scambi nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, e che disciplinano i flussi transfrontalieri di dati, tra cui principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per i trasferimenti transfrontalieri di dati, nel pieno rispetto delle norme attuali e future dell'UE in materia di protezione dei dati e della vita privata e fatte salve tali norme;
 - xvi) l'ALS comporterebbe controlli e verifiche doganali non appena le merci entrano nel mercato unico, il che inciderebbe sulle catene di approvvigionamento globali e sui processi di fabbricazione; occorre incrementare le risorse delle autorità doganali sia in termini di personale che di attrezzature tecniche, affinché possano espletare i loro compiti supplementari; le procedure operative del futuro accordo devono essere intese a preservare le norme del mercato unico europeo dei beni e l'unione doganale; è quindi della massima importanza preservare la conformità dei beni con le norme del mercato unico;
 - xvii) l'allineamento normativo in materia di vigilanza del mercato dei prodotti e di norme di prodotto rigorose dovrebbero pertanto essere elementi essenziali e insostituibili delle future relazioni con il Regno Unito, onde garantire condizioni di parità per le imprese dell'UE e un elevato grado di protezione dei consumatori dell'Unione;
 - xviii) devono essere preservate l'integrità dell'unione doganale e le sue norme e procedure; in tale ambito andrebbero individuate modalità di lavoro efficaci e tempestive tra l'UE e il Regno Unito;
15. sottolinea che l'intero ALS dovrebbe prevedere disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo;
16. ribadisce che l'accordo dovrebbe garantire un quadro di governance coerente, che includerebbe idealmente un valido meccanismo per la composizione delle controversie e strutture di governance; evidenzia, a tale proposito, la competenza della CGUE nell'interpretazione delle questioni connesse al diritto dell'UE onde garantire l'uniformità di tali interpretazioni;

Parità di condizioni

17. ricorda che il Regno Unito deve continuare a rispettare e attuare le norme esistenti in virtù dei suoi impegni internazionali ai fini di un allineamento dinamico della legislazione e delle politiche, in modo tale da riflettere l'ampiezza e l'intensità delle

future relazioni;

18. rammenta la propria determinazione ad impedire qualsiasi tipo di "dumping" nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e ricorda altresì, a tale proposito, che l'elemento fondamentale per evitarlo è rappresentato dall'allineamento nei settori ambientale, sociale e lavorativo nonché fiscale, come pure delle politiche in materia di aiuti di Stato;
19. osserva che l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni sarà essenziale nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; rammenta che il continuo rispetto del modello sociale dell'Unione da parte del Regno Unito svolgerà un ruolo cruciale in tal senso; ribadisce la necessità di predisporre garanzie per assicurare il mantenimento di norme rigorose e di condizioni di parità nei settori delle norme sociali e lavorative come minimo allo stesso elevato livello previsto dalla normativa vigente;
20. sottolinea che una relazione più approfondita richiederà un quadro solido ed esaustivo per i controlli sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, che impedisca un'indebita distorsione degli scambi e della concorrenza, onde garantire che il Regno Unito non ricorra a pratiche scorrette e anticoncorrenziali che rechino pregiudizio agli attori economici dell'UE;
21. esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale e lotta al riciclaggio nell'*acquis* dell'Unione, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona, nonché della loro mancata conformità con i criteri di buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE;
22. ribadisce la necessità di mantenere norme elevate e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;
23. rileva che, come per l'intero accordo, le disposizioni sulle condizioni di parità richiederanno robuste strutture di governance che includano meccanismi adeguati di gestione, supervisione, composizione delle controversie ed esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie ove necessario e con l'obbligo per entrambe le parti di stabilire o, se del caso, mantenere istituzioni indipendenti che siano in grado di controllare e far rispettare efficacemente l'attuazione; sottolinea la necessità di garantire ai cittadini e alle ONG l'accesso alla giustizia e a un adeguato meccanismo di denuncia per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di lavoro e ambiente;

II. QUESTIONI SETTORIALI SPECIFICHE E COOPERAZIONE TEMATICA

Pesca

24. insiste inoltre sul fatto che la questione del libero accesso alle acque e ai porti è indissociabile dalla questione del libero scambio e dell'accesso al mercato dell'UE dei prodotti ittici del Regno Unito e che i negoziati con il Regno Unito sulla pesca non possono essere disgiunti e devono essere direttamente legati ai negoziati sul partenariato economico globale, in particolare sul commercio;
25. ricorda e sostiene fermamente le disposizioni in materia di pesca da concordare entro il

1° luglio 2020 e ritiene che il futuro regime britannico per la gestione della pesca non dovrebbe essere meno rigoroso delle vigenti norme e obbligazioni della politica comune della pesca (PCP);

26. sottolinea che il recesso dall'UE non esonera il Regno Unito dalla sua responsabilità di collaborare, in quanto Stato costiero, alla gestione congiunta e sostenibile degli stock ittici condivisi, conformemente ai suoi obblighi internazionali;
27. ricorda che il principio fondamentale di un accesso libero e paritario dei pescatori dell'UE a tutte le acque degli Stati membri nell'ambito della PCP, nonché il mercato unico dell'UE e il suo principio di libera circolazione delle merci (tra cui i prodotti della pesca) garantiscono da decenni diritti e vantaggi alle comunità costiere, agli operatori del settore della pesca e ai consumatori;
28. pone in evidenza l'importanza di instaurare un partenariato globale e reciprocamente vantaggioso tra l'UE e il Regno Unito, che includa, in maniera indissociabile e in via prioritaria prima della fine del periodo di transizione, un accordo sulla pesca e questioni affini, nel rispetto degli obblighi reciproci previsti dal diritto internazionale;
29. insiste sulla necessità che l'accordo sia fondato sui principi stabiliti nella PCP dello sfruttamento sostenibile e della conservazione delle risorse biologiche marine, nonché a vantaggio socioeconomico dei pescatori, degli operatori del settore della pesca e dei consumatori;
30. chiede che l'accordo garantisca in particolare il continuo accesso reciproco alle acque e mantenga l'attuale ripartizione stabile del contingente tra l'UE e il Regno Unito degli stock sfruttati in comune; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di mantenere principi e misure di gestione della pesca stabiliti di comune accordo sulla falsariga di quelli fissati dalla PCP;
31. insiste sulla necessità di opportuni meccanismi di consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia del continuo contributo del Regno Unito alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock; esorta entrambe le parti a proseguire la cooperazione in materia di controllo della pesca e contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

Protezione dei dati

32. ricorda che, secondo la giurisprudenza della CGUE¹, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi; ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, allorché i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, i cittadini in oggetto non sono tutelati allo stesso modo dei cittadini britannici; è del parere che tale esenzione

¹ Causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.

contrasti con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; ritiene inoltre che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente *acquis* dell'UE così come interpretato dalla CGUE, e non possa essere pertanto considerato attualmente adeguato;

33. ritiene necessario prestare particolare attenzione al quadro giuridico nel Regno Unito nei settori della sicurezza nazionale o del trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto; ricorda che i programmi di sorveglianza di massa potrebbero non essere adeguati ai sensi del diritto dell'UE e incoraggia vivamente a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in questo settore, come ad esempio la causa Schrems, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
34. incarica la Commissione di valutare attentamente il quadro giuridico del Regno Unito in materia di protezione dei dati e di garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di considerare il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati conforme al diritto dell'UE così come interpretato dalla CGUE²; la incarica altresì di chiedere il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti e lasciando loro sufficiente tempo perché possano espletare il loro compito;

Cambiamenti climatici e ambiente

35. ritiene che le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito debbano basarsi non solo su fattori economici, ma anche su un elevato livello di ambizione ambientale, sostenuto dalla cooperazione nei pertinenti consessi internazionali, al fine di affrontare le sfide transfrontaliere e mondiali;
36. reputa che l'UE e il Regno Unito debbano garantire che il livello di tutela dell'ambiente prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda: l'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia sulle questioni ambientali; la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica; le emissioni degli impianti industriali; gli obiettivi e i limiti di emissione atmosferica e di qualità dell'aria; la conservazione della natura e della biodiversità; la gestione dei rifiuti; la tutela e la preservazione dell'ambiente acquatico; la tutela e la preservazione dell'ambiente marino; la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio e dallo smaltimento di sostanze chimiche e prodotti fitosanitari; i cambiamenti climatici e il principio di precauzione;
37. invita i negoziatori ad assicurare che il Regno Unito si impegni ad attuare le norme,

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

² Causa C-362/14 Maximillian Schrems contro/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, parere 1/15 PNR Canada. ECLI:EU:C:2017:592, cause C 293/12 e C 594/12, Digital Rights Ireland e altri, EU:C:2014:238, Tele2 e Watson; cause C-203/15 - Tele2 Sverige e C-698/15 Watson, ECLI:EU:C:2016:970

compresi gli obiettivi, e le altre disposizioni concordate a livello dell'Unione durante il periodo di transizione;

38. esorta a dare priorità assoluta alla cooperazione nel settore della lotta ai cambiamenti climatici, vista l'estrema importanza di produrre risultati positivi in tale ambito, partendo dal successo della 26^a sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) a Glasgow; ritiene che l'opzione migliore sarebbe il completo allineamento del Regno Unito e dell'UE in questo settore; esprime, a tale riguardo, una netta preferenza a che il Regno Unito si allinei pienamente al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'Unione, nonché agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, e chiede che i massimali delle emissioni dell'UE stabiliti mediante il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e il regolamento sulla condivisione degli sforzi, compresi uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura, si applichino integralmente;
39. invita il Regno Unito a mantenere un sistema di fissazione dei prezzi del carbonio in linea con le norme e gli obiettivi comuni in essere alla fine del periodo di transizione e invita i negoziatori a esaminare la possibilità di collegare il futuro sistema nazionale del Regno Unito di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra all'EU ETS, a condizione che l'integrità del sistema EU ETS venga pienamente rispettata;
40. sottolinea che qualsiasi relazione tra il Regno Unito e la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe essere subordinata, tra le altre cose, all'allineamento del Regno Unito agli obiettivi rinnovati dell'Unione in materia di clima e ambiente nonché al rispetto, da parte del Regno Unito, del regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili nonché della nuova e ambiziosa strategia climatica e della nuova politica di prestiti nel settore dell'energia, adottate dalla BEI;
41. evidenzia che vi sarebbe un rischio di perdita di biodiversità nell'UE se si dovesse ridurre la protezione garantita nel Regno Unito, dal momento che molte specie (uccelli, pipistrelli, farfalle e cetacei) migrano tra l'UE e il Regno Unito, e per molte specie non migratorie esiste un flusso genico regolare tra il Regno Unito e l'Unione;
42. sottolinea l'importanza che il Regno Unito resti allineato alla legislazione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche (REACH¹) e garantisca la cooperazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);

Energia

43. chiede che l'accordo garantisca un accesso non discriminatorio alle reti per gli operatori del mercato, un'effettiva disaggregazione degli operatori di rete, condizioni paritarie e la non regressione, anche per quanto riguarda una fissazione efficace del prezzo del carbonio, gli aiuti di Stato e la protezione dell'ambiente;

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

44. chiede l'istituzione di meccanismi volti a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell'approvvigionamento e scambi efficienti attraverso gli interconnettori in archi temporali diversi;
45. si attende che il Regno Unito rispetti le norme rigorose in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; si attende che l'accordo contempli le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e passività, consentendo la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Euratom, il Regno Unito e le sue autorità nazionali; chiede che l'accordo includa un impegno a consentire condizioni di parità nelle norme in materia di sicurezza nucleare al termine del periodo di transizione, garantendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali, comprese le convenzioni di Aarhus ed Espoo, e dei trattati;

Sanità pubblica e sicurezza alimentare

46. sottolinea che per i consumatori dell'UE e del Regno Unito è importante mantenere standard elevati in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura degli alimenti; ricorda che qualsiasi alimento importato nell'UE da un paese terzo deve rispettare le rigorose norme dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, anche per quanto riguarda l'uso di OGM; segnala il reciproco vantaggio derivante dal proseguimento della partecipazione del Regno Unito al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi; ricorda che sarà necessario effettuare verifiche e controlli rigorosi tra l'UE e il Regno Unito, visto lo status di paese terzo di quest'ultimo;
47. sottolinea che, al fine di prevenire la trasmissione di malattie zoonotiche tra animali e persone, in particolare nel caso delle specie migratorie, è importante che il Regno Unito mantenga norme equivalenti in materia di sanità animale, a beneficio della salute umana e animale; reputa necessario mantenere il regime di passaporto per gli spostamenti di animali, sia per gli animali domestici che per quelli da allevamento, tra l'UE e il Regno Unito, sulla base delle attuali e future norme dell'UE;
48. sottolinea l'importanza di assicurare norme rigorose e condizioni di parità a riguardo della protezione del benessere e della salute degli animali lungo tutta la catena alimentare e di garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori della Gran Bretagna e quelli dell'UE; esclude la possibilità che l'UE importi animali vivi, carni e uova che non rispettano le norme dell'UE sul benessere degli animali;
49. pone l'accento sull'importanza di garantire un adeguato approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti sanitari; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a garantire l'adozione di misure volte a limitare le penurie e i potenziali gravi effetti sulla salute umana; chiede in particolare azioni mirate intese a garantire un accesso rapido e ininterrotto a farmaci e dispositivi medici sicuri per i pazienti, compreso un approvvigionamento sicuro e costante di radioisotopi;
50. caldeggia la prosecuzione della cooperazione su questioni relative alla salute e alla sanità pubblica; sottolinea che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non potrà partecipare alle procedure di autorizzazione dei prodotti medici nell'UE;

Diritti dei cittadini e mobilità delle persone

51. invita le parti negoziali ad adoperarsi per la piena continuità dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e le loro

famiglie; sottolinea che eventuali future disposizioni in materia di mobilità dovrebbero basarsi sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità; ritiene, in termini più generali, che l'ulteriore concretizzazione dei diritti dei cittadini, compresa la libera circolazione per i cittadini del Regno Unito nell'UE basata su un approccio reciproco, debba rappresentare la pietra angolare e la parte indivisibile del testo di un futuro accordo internazionale tra l'UE e il Regno Unito; reputa altresì essenziale che gli Stati membri dell'UE chiariscano il quadro che ciascuno di essi è tenuto ad applicare nei confronti dei cittadini del Regno Unito che desiderano ottenere lo status di soggiorno, e ritiene fondamentale che tali misure siano di facile comprensione e trasparenti, in modo da agevolare il processo, nonché gratuite, e che la Commissione e il Parlamento europeo monitorino gli sviluppi del caso;

52. chiede l'istituzione di adeguati meccanismi di coordinamento della sicurezza sociale, compresi i diritti pensionistici, alla luce della futura circolazione delle persone; plaude, a tale riguardo, alle disposizioni dettagliate sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nell'accordo di recesso, che tutelano i diritti derivanti dai periodi di contribuzione previdenziale;
53. sollecita il governo del Regno Unito ad approvare un nuovo disegno di legge sull'occupazione prima della fine del periodo di transizione, al fine di evitare lacune per cui i diritti dei lavoratori non sarebbero tutelati né dalla vigente legislazione dell'Unione né dal disegno di legge sull'occupazione del Regno Unito;
54. insiste, a tale riguardo, sulla piena e corretta attuazione della legislazione dell'UE con termini di attuazione durante il periodo di transizione, come ad esempio la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, la direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata o la direttiva su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;
55. invita a tenere pienamente conto della situazione particolare dell'isola d'Irlanda e ad affrontare le questioni in sospeso riguardanti i cittadini dell'Irlanda del Nord; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord e a rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti;
56. è favorevole a che il Regno Unito continui ad applicare il regolamento sul roaming a vantaggio dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, in particolare per agevolare la circolazione transfrontaliera delle persone nell'isola d'Irlanda;
57. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di aderire alla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari e caldeggia una cooperazione e un livello di ambizione adeguati per le questioni afferenti al diritto civile e di famiglia, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori e il loro rimpatrio; rammenta che il futuro accordo dovrebbe altresì tenere conto di talune categorie di cittadini attualmente disciplinate dal diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla CGUE, ad esempio i cittadini del Regno Unito che ritornano nel Regno Unito con familiari di paesi terzi, le persone con disabilità e i prestatori di assistenza, i cittadini di paesi terzi che vivono nel Regno Unito che hanno forti legami giuridici con gli Stati membri come i cittadini di paesi terzi nati nell'UE, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi;
58. ritiene che le disposizioni in materia di mobilità debbano basarsi sulla non discriminazione e sulla piena reciprocità; ricorda che, una volta adottato il mandato negoziale, gli Stati membri non possono negoziare accordi bilaterali;

59. deplora, in tale contesto, che il Regno Unito abbia annunciato che non sarà più applicato il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito; ritiene che qualsiasi accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe includere disposizioni ambiziose intese a garantire il mantenimento dei diritti per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per i relativi familiari, in particolare per quanto riguarda la circolazione delle persone e dei lavoratori; ricorda che i diritti alla libera circolazione sono direttamente collegati anche alle tre altre libertà fondamentali del mercato unico e sono particolarmente rilevanti per i servizi e le qualifiche professionali;
60. ritiene che l'accordo debba prevedere l'esenzione dal visto per le visite di breve durata, compresi gli spostamenti di breve durata per motivi di lavoro, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione, e debba stabilire condizioni di ingresso e soggiorno per scopi di ricerca, studio e formazione e scambi di giovani;
61. sottolinea che, per quanto riguarda la futura cooperazione su politiche in materia di asilo e migrazione tra il Regno Unito e l'UE a 27, essa dovrebbe perlomeno prevedere disposizioni volte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare; incoraggia l'adozione di un piano per il ricongiungimento familiare, che dovrebbe entrare in vigore dopo il periodo di transizione, al fine di evitare eventuali divari con conseguenze umanitarie e di rispettare il diritto alla vita familiare dei richiedenti asilo, in conformità dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che il ricongiungimento familiare continua a essere importante per i richiedenti asilo che risiedono nel Regno Unito e hanno una famiglia all'interno dei confini dell'UE;

Equivalenza nei servizi finanziari

62. rammenta che le società con sede nel Regno Unito perderanno i diritti di passaporto;
63. ritiene che l'accesso al mercato dovrebbe basarsi sulle decisioni di equivalenza, a condizione che l'Unione europea ritenga che il regime e le norme del Regno Unito in materia di regolamentazione e vigilanza siano e continuino a essere pienamente equivalenti a quelli dell'UE, rispecchiando le disposizioni concordate in materia di parità di condizioni; è del parere che, una volta concessa l'equivalenza al Regno Unito, sarà necessario mettere in atto un meccanismo efficace per garantire il mantenimento dell'equivalenza nel tempo, e ricorda che l'UE può revocare unilateralmente e in qualsiasi momento lo status di equivalenza;
64. reputa che qualsiasi quadro futuro dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria dell'UE e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza e la relativa applicazione, mantenendo nel contempo l'autonomia normativa e decisionale dell'UE;

Trasporti

65. invita i negoziatori a garantire la continuità della connettività tra il Regno Unito e l'UE, sulla base del requisito di reciprocità nell'accesso vicendevole ai mercati dei trasporti, tenendo conto della differenza di dimensioni dei due rispettivi mercati;
66. ricorda, a tale proposito, che il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) è attualmente inadeguato per rispondere appieno alle esigenze in materia di trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito, e che è opportuno adottare misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed

evitare interruzioni dei flussi di traffico di trasportatori di merci su strada e di operatori di servizi a mezzo autobus;

67. sottolinea la necessità di garantire che i negoziati includano anche un accordo in materia di trasporto aereo ambizioso, equilibrato, di alto livello e globale, in particolare per quanto riguarda i diritti di traffico aereo, la sicurezza aerea e la sicurezza aeroportuale, aspetti che andrebbero affrontati di conseguenza; ricorda, a tale proposito, che la futura connettività del trasporto aereo tra il Regno Unito e l'UE non può equivalere *de jure* o *de facto* alla partecipazione del Regno Unito al mercato unico dell'aviazione;
68. sottolinea che il futuro partenariato tra il Regno Unito e l'UE dovrebbe affrontare la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, in particolare a riguardo del quadro normativo sulla sicurezza ferroviaria;
69. ritiene auspicabile garantire l'accesso intra-UE tra l'Irlanda e gli altri Stati membri dell'Unione, compresi i diritti di transito per il trasporto stradale all'interno dell'UE tra l'Irlanda e gli altri Stati membri dell'Unione;
70. evidenzia che le future relazioni tra il Regno Unito e l'UE devono garantire condizioni di parità rigorose in tutti i settori dei trasporti, con particolare attenzione agli aiuti di Stato, alla tutela dell'ambiente, ai diritti dei passeggeri, alla flessibilità commerciale e agli aspetti sociali, compresi i periodi di guida e di riposo;
71. pone l'accento sulla necessità di continuare a finanziare i progetti infrastrutturali decisi congiuntamente, in particolare nell'ambito della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e del cielo unico europeo (CUE), nonché le iniziative tecnologiche congiunte quali Clean Sky I e II e la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); ritiene inoltre fondamentale che il Regno Unito onori integralmente i suoi impegni e obblighi finanziari, anche se dovessero andare oltre la durata della sua adesione all'UE;

Programmi e agenzie

72. sottolinea che le norme di partecipazione del Regno Unito alle agenzie e ai programmi dell'UE saranno le norme applicabili ai paesi terzi esterni al SEE; incoraggia la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE nel rispetto di tutti i meccanismi e delle norme pertinenti nonché delle condizioni di partecipazione;
73. sottolinea che qualsivoglia tipo di partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non dovrebbe comportare alcun trasferimento netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE; ritiene altresì che qualsiasi ulteriore partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE debba garantire un giusto equilibrio in relazione ai contributi e ai benefici del paese terzo che prende parte al programma dell'UE e che detta partecipazione non dovrebbe conferire al paese terzo alcun potere decisionale; invita la Commissione a garantire che vi siano disposizioni vincolanti e garanzie sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e la sana gestione finanziaria per i programmi a cui il Regno Unito parteciperebbe, quali, tra gli altri, il controllo e l'audit, le indagini in caso di frode, il rispetto del diritto di accesso dei servizi della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea, della Corte dei conti europea nonché il diritto di controllo del Parlamento europeo;
74. ritiene fondamentale, in particolare, che il Regno Unito partecipi ai programmi

transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, il TEN-T, l'MCE, il CUE, Interreg, le iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, l'impresa comune SEASR, i consorzi ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) e i partenariati pubblico-privati;

75. accoglie con favore il contributo che il programma PEACE ha apportato al conseguimento della pace e della stabilità nell'Irlanda del Nord e chiede che il processo di pace in Irlanda del Nord e i benefici dell'attuale programma PEACE IV e del Fondo internazionale per l'Irlanda siano salvaguardati;
76. ritiene della massima importanza che l'UE e il Regno Unito esplorino le possibilità di cooperazione tra le autorità britanniche e le agenzie dell'UE, in particolare con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per i medicinali; sottolinea che il Regno Unito non avrà autorità decisionale sulle agenzie dell'UE; sollecita la Commissione, in tale contesto, a definire la natura, la portata e i limiti di tale potenziale cooperazione;
77. reputa necessario chiarire i termini pratici della futura cooperazione tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni;

III. PARTENARIATO NEI SETTORI DELLA SICUREZZA E DEGLI AFFARI ESTERI

Politica estera, sfide in materia di sicurezza e difesa

78. è dell'avviso che, anche se sarà escluso dalle strutture decisionali dell'UE, il Regno Unito è un partner cruciale e il suo coinvolgimento è altrettanto fondamentale quanto la necessità di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, sicurezza e di difesa nell'immediato vicinato dell'UE e sulla scena internazionale;
79. sottolinea che le nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito richiederanno un'intensa cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, dal momento che l'UE e il Regno Unito condividono numerosi interessi ed esperienze e difendono molti degli stessi valori; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa che garantisca la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini e contribuisca alla stabilità globale, alla protezione dei diritti umani e alla pace, in linea con gli obiettivi e i principi sanciti dall'articolo 21 TUE;
80. osserva che, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), le posizioni comuni e le azioni dell'UE possono essere adottate solo dagli Stati membri dell'UE; sottolinea, tuttavia, che ciò non esclude meccanismi di consultazione che consentiranno al Regno Unito di allinearsi con le posizioni di politica estera e le azioni comuni dell'UE, in particolare per la salvaguardia dell'ordine globale basato su regole, della cooperazione multilaterale e dei diritti umani, segnatamente nel quadro delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa; sostiene la consultazione e il coordinamento nell'ambito della politica in materia di sanzioni, con la possibilità di adottare sanzioni che si rafforzino reciprocamente quando gli obiettivi di politica estera delle parti sono allineati; pone l'accento sul valore aggiunto di una stretta cooperazione nell'ambito della PESC, visto il ruolo chiave che il Regno Unito riveste per la sicurezza;

81. sottolinea che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito dovrà attuare le misure restrittive dell'Unione esistenti o decise durante detto periodo, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; osserva che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;
82. ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; invita l'UE e il Regno Unito ad avviare una strategia coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale su misure regionali di allentamento della tensione e misure volte a rafforzare la fiducia; invita il Regno Unito a continuare a sentirsi vincolato dalla posizione comune 944/2008/PESC;
83. sottolinea che tale cooperazione si rafforzerebbe in maniera reciproca, in quanto consentirebbe di mantenere le competenze e le capacità del Regno Unito nelle operazioni e missioni PSDC; incoraggia vivamente il Regno Unito a contribuire alle missioni civili e alle operazioni militari nell'ambito della PSDC; sottolinea che, in quanto paese terzo e in base alla dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni con l'UE, il Regno Unito non potrà partecipare alla pianificazione o al comando delle missioni e operazioni dell'UE e che la sua capacità e il suo livello di partecipazione alla pianificazione o al comando/partecipazione alle missioni e operazioni dell'UE nonché lo scambio di informazioni e l'interazione con l'UE devono essere proporzionati al suo contributo a ciascuna missione od operazione;
84. si attende che il Regno Unito continui a rispettare pienamente gli impegni assunti nel quadro del gruppo E3 + 3 relativo al piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran, sanciti dalla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale pilastro del regime internazionale di non proliferazione e base per allentare le tensioni nelle regioni del Medio Oriente e del Golfo;
85. sottolinea che la cooperazione in materia di politica di sicurezza e di difesa dovrebbe costituire parte integrante dell'accordo globale di partenariato previsto per disciplinare le future relazioni; rileva che tale accordo non pregiudicherebbe l'autonomia decisionale dell'Unione o la sovranità del Regno Unito;
86. ritiene che sia nell'interesse comune del Regno Unito e dell'UE cooperare allo sviluppo delle capacità di difesa, anche all'interno dell'Agenzia europea per la difesa, e cooperare per contrastare le minacce ibride, rafforzando in tal modo la base tecnologica e industriale della difesa europea e promuovendo l'effettiva interoperabilità e l'efficacia congiunta delle forze armate europee e alleate;
87. osserva che la cooperazione nei settori succitati, che comporta lo scambio di informazioni classificate dell'UE, anche in materia di intelligence, è subordinata a un accordo relativo alle informazioni in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'UE; sottolinea che è opportuno incoraggiare lo scambio di informazioni, comprese quelle in materia di intelligence, nel rispetto del principio di reciprocità; osserva che ciò richiede un accordo specifico sulle informazioni classificate

e l'ulteriore sviluppo della valutazione autonoma dei dati di intelligence; incoraggia lo scambio di agenti di collegamento e di addetti consolari al fine di garantire la continuità dello scambio di informazioni;

88. osserva che, dall'avvio della cooperazione strutturata permanente (PESCO), il Regno Unito non ha partecipato a nessuno dei progetti selezionati; ritiene che la sua partecipazione, in via eccezionale e con l'obiettivo fondamentale di favorire l'interoperabilità tra i partner, debba essere presa in considerazione quando l'invito è formulato dal Consiglio dell'Unione europea in formato PESCO;
89. ricorda che il Regno Unito rimane un membro chiave della NATO e sarà in grado di portare avanti i partenariati di grande valore che ha sviluppato sia con altri membri europei della NATO a livello bilaterale sia attraverso la cooperazione UE-NATO;
90. osserva che il Regno Unito potrebbe partecipare a programmi dell'Unione a sostegno della difesa e della sicurezza esterna (come il Fondo per la difesa europea, Galileo e i programmi di cibersicurezza) sulla base di altri accordi simili con paesi terzi, purché ciascuno strumento sia oggetto di rispettivi negoziati e sia mantenuto il giusto equilibrio tra obblighi e diritti; mette in risalto la possibilità che il Regno Unito continui a contribuire agli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per il perseguimento di obiettivi comuni;
91. pone l'accento sulla dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e osserva che una politica spaziale ambiziosa può contribuire efficacemente al miglioramento dell'azione esterna dell'UE; sottolinea altresì la necessità di progredire nello sviluppo di tecnologie con applicazioni sia civili che militari, in grado di garantire l'autonomia strategica dell'Europa;

Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

92. considera di estrema importanza, in ragione della vicinanza geografica e delle minacce condivise cui l'UE e il Regno Unito si confrontano, che entrambi si adoperino per mantenere disposizioni efficaci per la cooperazione nell'attività di contrasto, per far sì che questa risulti efficace e reciprocamente vantaggiosa per la sicurezza dei propri cittadini, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è un paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e, pertanto, non può godere degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni di uno Stato membro;
93. sottolinea che il Regno Unito non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE o partecipare alle strutture di gestione delle agenzie dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che qualsivoglia tipo di condivisione di informazioni, inclusi i dati personali con il Regno Unito, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di tutela, controllo e monitoraggio, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente rispetto a quello previsto dal diritto dell'UE;
94. rileva che il Regno Unito, in quanto paese terzo, non può avere accesso al sistema d'informazione Schengen (SIS); invita il Regno Unito a porre immediatamente rimedio alle gravi carenze riscontrate nell'uso del SIS e invita il Consiglio e la Commissione a monitorare da vicino il processo per garantire che tutte le carenze siano affrontate correttamente senza ulteriori indugi; ritiene che le modalità della futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore dell'attività di contrasto debbano essere discusse solo

dopo che le lacune sono state colmate; chiede di essere debitamente informato in merito a tutti gli sviluppi al riguardo;

95. sottolinea che qualsiasi accordo reciproco per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati del codice di prenotazione (PNR), per l'archiviazione dei risultati del trattamento di tali dati nei rispettivi sistemi nazionali di trattamento dei dati PNR, per il trattamento dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli (Prüm) nonché per la cooperazione operativa attraverso Europol e Eurojust, deve basarsi su garanzie e condizioni solide e rispettare appieno il parere n. 1/15 della CGUE, che ha stabilito che l'accordo PNR UE-Canada viola la Carta;
96. si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione consolidata e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza;
97. ritiene che l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere garantiti senza indebite formalità;
98. rileva che il Regno Unito è un importante attore della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari e che una stretta cooperazione in tali settori apporterebbe notevoli benefici a entrambe le parti; suggerisce di invitare il Regno Unito a contribuire agli strumenti e ai meccanismi dell'UE, rispettando al contempo l'autonomia dell'UE; ritiene che il partenariato previsto debba anche promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà, nonché continuare a favorire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del consenso europeo in materia di sviluppo;

IV. GOVERNANCE DEL FUTURO ACCORDO

99. sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la continua supervisione/gestione congiunta dell'accordo nonché i meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione e interpretazione delle disposizioni dell'accordo stesso; è del parere che alle future relazioni con il Regno Unito nel suo insieme dovrebbe essere applicato un simile meccanismo di governance orizzontale; ricorda a tale proposito la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 e considera la piena attuazione dell'accordo di recesso una priorità assoluta; sottolinea a tale proposito che il Parlamento europeo continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; osserva che il meccanismo di risoluzione dei conflitti dovrà essere solido e dovrà garantire rimedi efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi;
100. insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico, e in particolare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale unico interprete del diritto dell'UE;
101. sottolinea che i meccanismi di governance devono essere concepiti in modo commisurato alla natura, alla portata e alla profondità delle future relazioni e tener conto del livello di interconnessione, cooperazione e prossimità, garantendo al contempo un'applicazione effettiva ed efficace del futuro accordo nel suo complesso;
102. appoggia l'idea di istituire un organo direttivo incaricato di controllare l'attuazione dell'accordo, far fronte alle divergenze di interpretazione e applicare le misure correttive

convenute, quali le tutele e le misure settoriali dissuasive, che garantisca pienamente l'autonomia normativa dell'UE, comprese le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio; sottolinea che i rappresentanti dell'UE in seno a tale organo direttivo dovrebbero essere sottoposti ad adeguati meccanismi di responsabilità che coinvolgano il Parlamento europeo; ricorda l'impegno assunto dal Presidente della Commissione dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo il 16 aprile 2019, ossia di assicurare che la Commissione coinvolga il Parlamento europeo ogniqualvolta tale organo direttivo prenda una decisione, tenendo nella massima considerazione il punto di vista del PE, e che nulla possa essere deciso sulla Brexit senza tenere pienamente conto della posizione del Parlamento;

103. insiste inoltre sul fatto che l'accordo dovrebbe prevedere l'istituzione di un organo parlamentare misto tra l'UE e il Regno Unito incaricato di monitorare l'attuazione del futuro accordo;
104. ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE; ribadisce che, per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, può essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie purché offra garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla CGUE;

o

o o

105. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito.